



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI POTENZA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | LEONE | MICHELE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CAGGIANO | RAFFAELE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | SAVINO | GAETANO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 490/2015
depositato il 08/05/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TC305T401872/2014 IRPEF-ALTRO 2010
contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI POTENZA

proposto dal ricorrente:

IN QUALITA' DI EREDE
di 1 85037 SANT'ARCANGELO PZ

difeso da:

VIA I. MORRA, 52 85037 SANT'ARCANGELO PZ

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 490/2015

UDIENZA DEL

19/10/2015 ore 10:30

N°

911/2015

PRONUNCIATA IL:

19/10/15

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19/11/15

Il Segretario

[Handwritten signature]

M

Fatto

Con ricorso depositato presso la Segreteria di questa Commissione l'8.5.2015 il sig. _____, n. Arcangelo, rappresentato e difeso con procura in calce dal _____ a impugnato, previo reclamo mediazione non andato a buon fine, l'avviso di accertamento emesso dall'AGE di Potenza, con il quale gli veniva contestato, ai sensi dell'art. 67 del DPR n. 917/86, nella qualità di erede della moglie _____ il 50% di una plusvalenza derivata alla sua dante causa dalla vendita di terreni al prezzo di € 30.000, di proprietà comune, non dichiarata nella dichiarazione del 2010, e quindi recuperata IRPEF per € 3.263, oltre interessi.

Deduceva il ricorrente la nullità della notifica dell'atto impugnato, per non essere stato notificato agli eredi personalmente e collettivamente ai sensi dell'art. 65 del DPR n. 600/73; la nullità dell'atto per violazione dell'art. 42 del DPR n. 600/73, per omessa notifica del questionario presupposto, in violazione degli artt. 6 e 10 della legge n. 212/2000; per inosservanza degli artt. 24 della legge n. 4/1929, 12 e 7 della legge n. 212/2000; la errata determinazione della plusvalenza.

Si è costituito l'Ufficio accertatore opponendo la infondatezza di tutte le doglianze. In particolare sulla notifica in violazione dell'art. 65 del DPR n. 600/73, ha opposto che, dato il vincolo di solidarietà, l'avviso di accertamento può essere notificato anche e soltanto ad uno degli eredi medesimi; sull'inosservanza dell'art. 42 del DPR n. 600/73 ha dedotto che l'accertamento era stato sottoscritto da funzionario delegato alla firma e non alle funzioni, giusta delega del capo dell'Ufficio; che il questionario era stato notificato alla figlia _____, sulla violazione degli artt. 24 legge n. 4/1929, 12 e 7 della legge n. 212/2000, la inapplicabilità al caso di specie, non trattandosi di verifiche da accesso esterno; sulla errata determinazione della plusvalenza, l'Ufficio ha dedotto che in mancanza di documentazione, il prezzo di acquisto è stato calcolato mediante comparazione con atti presenti in Anagrafe Tributaria.

Alla odierna udienza le parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi.

Diritto

Il ricorso è fondato e va quindi accolto per i motivi che seguono.

L'Ufficio ha dedotto che il questionario prodromico all'accertamento impugnato sarebbe stato notificato alla sig.ra _____ 7.8.2014; a riprova ha prodotto la fotocopia dell'avviso di ricevimento di una raccomandata diretta alla _____, sul quale è riportato, aggiunto a mano, il numero del questionario asseritamente contenuto

nella raccomandata. Il plico sarebbe stato consegnato alla figlia ... il
14.8.2014. La sig.ra ... i, però, era deceduta il 20.7.2014, sicchè la asserita notifica
del questionario deve ritenersi inesistente.

Dal che consegue la omissione del preventivo contraddittorio, configurante violazione
degli artt. 6,7,10 e 12 della legge n. 212/2000, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte a SS.UU. che, con sentenza n. 19667/2014 ha avuto modo di chiarire che la pretesa
tributaria trova legittimità nella formazione di una decisione partecipata, la quale si
realizza attraverso il contraddittorio tra amministrazione e contribuente anche nella fase
precontenziosa, e che il diritto al contraddittorio, prodromico alla emissione dell'atto
impositivo, realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino.


Nel caso di specie, poiché dagli atti risulta la inesistenza della notifica del questionario
preliminare alla pretesa impositiva contestata con l'accertamento impugnato, questo deve
ritenersi illegittimo, in quanto emesso in violazione dei diritti e garanzie previsti dallo
Statuto del Contribuente.

P.T.M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna la resistente al pagamento delle spese
processuali in favore del ricorrente, che liquida in € 760, di cui € 60 per rimborso C.U.,
oltre accessori se dovuti.

Potenza li 19 ottobre 2015

Il Relatore



Il Presidente

